

Tribunale di Firenze

Sezione Imprese

Il giudice dott. Niccolò Calvani
sciolta la riserva assunta all'udienza del 21.1.2025
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Parte_1 (d'ora in poi anche solo Pt_1) ha chiesto un provvedimento cautelare di sequestro giudiziario delle quote di partecipazione alla Uccellina Landscape Società Agricola a r.l. (d'ora in poi: UL), affermando che:

1. le quote sono intestate a suo figlio CP_1, in forza di accordo fiduciario e contratto preliminare datati 4-9.5.2017;
2. a fronte della richiesta di retrocessione, avanzata da Pt_1 nel 2023-2024, però, pur ribadendo il carattere fiduciario della intestazione delle quote, il figlio avrebbe iniziato a disporre a sua discrezione contro la volontà del padre, procedendo il 15.11.2024 alla revoca dell'AU Persona_1 e sua sostituzione con lo stesso CP_1.

Il ricorrente ha preannunciato un'azione ordinaria volta a ottenere giudizialmente il ritrasferimento delle quote, ai sensi dell'art. 2932 CC, e affermato l'opportunità del sequestro per evitare che si verificano situazioni tali da pregiudicare l'attuazione del diritto controverso, evincibili già dal solo fatto che l'intestatario fiduciario sta disponendo del bene controverso in contrasto con le direttive impartite dal fiduciante.

Con separata istanza, successiva al decreto di fissazione dell'udienza, Pt_1 ha chiesto – per la prima volta - che fosse adottata la misura *inaudita altera parte*, a motivo del fatto che CP_1 ha iscritto al Registro delle Imprese il verbale di assemblea (ritenuto falso da Pt_1 e da lui impugnato) di sostituzione dell'AU: circostanza che sarebbe idonea a paralizzare l'attività di UL, dal momento che CP_1 non ha alcuna esperienza di gestione della società, alla quale è sempre stato estraneo, e UL rischia di essere cancellata

dal registro delle imprese agricole, con i conseguenti aggravii fiscali, non potendo più contare sulla qualifica IAP della *Per_1*.
L'istanza di provvedimento *inaudita altera parte* è stata rigettata con decreto del 26.11.2024.

Si è costituito *Controparte_2* sollevando preliminarmente eccezione di incompetenza del giudice adito, posto che il contratto di cessione devolve tutte le controversie ad esso connesse a procedura arbitrale.

Nel merito il resistente chiede il rigetto del ricorso:

- A. negando che il suo acquisto delle quote di UL abbia carattere fiduciario e sottolineando come il contratto preliminare prodotto da controparte non sia mai stato da lui sottoscritto;
- B. affermando, quanto alla sostituzione dell'AU, che essa è stata decisa allorché egli si è reso conto delle condizioni disastrose in cui la gestione *Per_1* moglie di *Pt_1*) aveva condotto la Società;
- C. negando la sussistenza di una controversia sulla proprietà o possesso delle quote, atteso che il *pactum fiduciae*, se sussistente, non attribuirebbe a *Pt_1* alcun diritto reale sulle quote;
- D. affermando l'impossibilità di addivenire a una sentenza costitutiva ex art. 2932 CC, per difetto di elementi univoci relativi alla loro retrocessione;
- E. sottolineando come, in ogni caso, la cessione delle quote ebbe a oggetto solo il 60% del capitale, del restante 40% già essendone titolare *CP_1* [...], mentre, con il ricorso, è chiesto il sequestro dell'intera partecipazione;
- F. negando la sussistenza di un *periculum in mora*, dal momento che non vi sarebbe alcun rischio di dispersione o deterioramento delle quote e che queste hanno un valore pari a zero, come emerso dalla perizia di stima commissionata.

L'eccezione di incompetenza è infondata: la possibilità riconosciuta agli arbitri di concedere sequestri e adottare altri provvedimenti cautelari sussiste solo successivamente al loro incarico, essendo espressamente sancito dall'art. 818 CPC che *prima dell'accettazione dell'arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice competente ai sensi dell'art. 669 quinquies*.

Nel merito: il teste escusso – il dr. *Tes_1* commercialista libero professionista di fiducia di *Pt_1*, ma che ha ricevuto incarichi anche dal figlio - ha confermato di aver redatto sia il contratto di cessione delle quote sia, contestualmente, il contratto preliminare con il quale *CP_1*, oltre ad aver riconosciuto di aver acquistato le quote di UL (sia quelle a lui intestate al momento della costituzione della società, sia quelle acquistate nel maggio 2017) senza alcun esborso di denaro, per essere stato questo interamente versato dal padre, si è impegnato a:

- trasferire al padre l'intera partecipazione al valore nominale di € 100,
- non disporre delle quote senza l'autorizzazione del padre,
- esercitare i diritti sociali secondo le indicazioni date da *Pt_1*.

Vero è che, a differenza dell'atto di cessione delle quote del 4.5.2017 – firmato digitalmente dalle parti – il contratto preliminare, portante data 9.5.2017, non reca alcuna sottoscrizione; tuttavia, il *pactum fiduciae* non è contratto a forma vincolata, né *ad substantiam* né *ad probationem*, talché il fatto che la bozza non sia stata firmata non esclude che l'accordo fosse invece stato raggiunto; e il teste ha confermato, appunto, che quanto scritto nel contratto preliminare riproduceva esattamente la volontà di ambedue le parti, nessuna delle quali ebbe mai a obiettare alcunché sul contenuto. Né il dr. *Tes_1* può considerarsi incapace di testimoniare o inattendibile, non essendo motivo di inattendibilità, e tantomeno causa di incapacità, il fatto di essere il consulente di fiducia di *Parte_1*

È altresì pacifico che *CP_1*, non solo si è rifiutato di trasferire le quote di UL al padre, ma ha anche adottato in seno alla società decisioni del tutto opposte a quelle volute da *Pt_1*, una fra tutte quella di revocare l'AU *Persona_1* e, successivamente, mettere UL in liquidazione, nominando se stesso liquidatore.

In questa sede, naturalmente, è del tutto irrilevante il fatto che la revoca della *Per_1* e lo scioglimento della UL possano essere state decisioni fondate o immotivate, ciò che rileva essendo solo il fatto che, a fronte del diritto di *Pt_1* di vedere assunte in UL le decisioni da lui desiderate e di riacquistare la partecipazione, qui già ritenuto verosimile, *CP_1* ha rifiutato sia di uniformarsi alle direttive del fiduciante, sia di ritrasferire le quote.

Ne deriva la conclusione, in questa sede, che la conclamata e oggettiva controversia sulla proprietà delle quote di UL non può considerarsi manifestamente infondata né strumentale, almeno da parte di *Parte_1*

è così riscontrato il presupposto oggettivo esatto dall'art. 670 CPC, non limitato alle controversie su diritti reali ma esteso a tutte le liti che comportano conseguenze sulla proprietà o il possesso del bene controverso, anche come effetti di diritti personali di fonte obbligatoria.

Sussiste anche l'opportunità di custodire le quote: infatti, se *CP_1* ha messo la Società in liquidazione, affermando altresì in questo procedimento che la stessa è inattiva e totalmente priva di valore, è logico attendersi che egli procederà alla sua cancellazione, provocandone l'estinzione e vanificando le possibilità di *Pt_1* di rientrare in possesso delle quote, qualora la causa di merito dovesse riconoscere fondata la sua domanda.

Il ricorso dev'essere pertanto accolto.

P. Q. M.

Il Tribunale di Firenze, Sezione Imprese, visto l'art. 670 CPC, dispone il sequestro giudiziario delle quote di partecipazione alla società *Controparte_3* pari all'intero capitale sociale; nomina custode delle quote il dott. *Persona_2* di Grosseto, con attribuzione del diritto di voto in assemblea da esercitarsi con il primario obiettivo di conservare la partecipazione nella sua esistenza oggettiva e nel suo valore.

Firenze, 22 gennaio 2025

Il giudice
dott. Niccolò Calvani